Società Italiana Ambiente Ecologia s.r.l.
Viale Europa, 17 - 20030 Senago (MI)
Tel. 02.99813037/45 - Fax 02.9982191
P.IVA e C.F. 12982690153
Reg. Imp. MI 12982690153 - R.E.A. 1605845
Cap. Soc. 95.000 Euro i. v.
Sito web : www.siaesrl.eu
e mail : info@siaesrl.eu

Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi degli art. 6 e 7 del D.lgs 8/6/2001 n. 231

DI

SOCIETA' ITALIANA AMBIENTE ECOLOGIA SRL

Società Italiana Ambiente Ecologia s.r.l.
Viale Europa, 17 - 20030 Senago (MI)
Tel. 02.99813037/45 - Fax 02.9982191
P.IVA e C.F. 12982690153
Reg. Imp. MI 12982690153 - R.E.A. 1605845
Cap. Soc. 95.000 Euro i. v.
Sito web : www.siaesrl.eu
e mail : info@siaesrl.eu

Approvata dal Consiglio di Amministrazione 29 Giugno 2012
Approvata dal Consiglio di Amministrazione 4 Febbraio 2013
Approvata dal Consiglio di Amministrazione 10 Febbraio 2014
Approvata dal Consiglio di Amministrazione 23 Febbraio 2015
Approvata dal Consiglio di Amministrazione 31 Marzo 2017

n. 3 del 23/02/2015	**Revisione completa**	**tutte**
n. 5 del 31/03/2017	**Introduzione definizioni e termini ricorrenti**	**Da pag.6 a pag. 9**

Società Italiana Ambiente Ecologia s.r.l.
Viale Europa, 17 - 20030 Senago (MI)
Tel. 02.99813037/45 - Fax 02.9982191
P.IVA e C.F. 12982690153
Reg. Imp. MI 12982690153 - R.E.A. 1605845
Cap. Soc. 95.000 Euro i. v.
Sito web : www.siaesrl.eu
e mail : info@siaesrl.eu

TABELLA MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DEL MODELLO 2

INDICE 3

PREMESSA 4

DEFINIZIONI E TERMINI RICORRENTI 6

SEZIONE I - PARTE GENERALE – LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 10

INTRODUZIONE 11

I REATI PRESUPPOSTO 13

CRITERI DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE 13

LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO 16

ALTRE MISURE 19

IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO, PER ESCLUDERE LA RESPONSABILITA' DELL'ENTE 19

GLI ENTI APPARTENENTI AL TERZO SETTORE 23

LE SOCIETA' ESTERE OPERANTI NEL TERRITORIO ITALIANO 24

I GRUPPI DI SOCIETA' 25

LA RESPONSABILITA' DELL'ENTE E LE VICENDE MODIFICATIVE ED ESTINTIVE DELL'ENTE 26

APPROVAZIONE DEL MODELLO 27

PREMESSA

L'adozione del Modello di organizzazione gestione e controllo, costituisce per Società Italiana Ambiente Ecologia Srl l'occasione per consolidare la struttura organizzativa, il sistema dei processi e dei controlli interni.

Il Modello non ha solo lo scopo di tutelarsi dalla commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231, ma vuole garantire all'azienda un'organizzazione sempre più efficiente e capace di gestire ed erogare i servizi istituzionali, nel rispetto della normativa, con elevati standard qualitativi.

In linea con tale obiettivo, la Società Italiana Ambiente Ecologia Srl, ha avviato un'analisi delle proprie attività al fine di verificarne la sensibilità rispetto ai rischi/reato previsti dal D.Lgs 231.

La società ha inoltre definito i protocolli organizzativi, ritenuti idonei a presidiare le aree maggiormente interessate, facendo riferimento al sistema delle deleghe, delle procedure e delle istruzioni interne, che già costituivano un modo adeguato di operare.

Le regole di comportamento, contenute nel presente Modello Organizzativo, si integrano con quelle del Codice Etico adottato dalla società, per esprimere i principi di deontologia aziendale, essi sono riconosciuti dall'organizzazione come propri e su tali principi si è richiamato l'osservanza da parte di tutti i destinatari.

Il presente documento si compone di quattro parti e di una serie di allegati:

una prima parte di carattere generale, (sezione I) dedicata all'analisi del Quadro Normativo e al Modello Organizzativo, come suggerito dal D. Lgs n. 231, emanato in data 8 giugno 2001, in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legga 29 settembre 2000 n. 300, entrato in vigore il 4 luglio 2001, così come aggiornato dalle sue successive modificazioni;

una seconda parte, (sezione II) sull'applicazione del deposito normativo, ovvero il Modello Organizzativo della Società Italiana Ambiente Ecologia.

una terza parte (sezione III), denominata, parte speciale, dedicata alla spiegazione dei singoli reati;

una quarta parte (sezione IV), con le aree sensibili, i protocolli e i principi di comportamento che tutti i destinatari del Modello dovranno seguire.

Il documento è completato da:

un Codice Etico, che è l'insieme dei valori e delle regole il cui rispetto e la cui osservanza rappresentano elementi fondamentali dell'attività aziendale;

dallo Statuto e dal regolamento dell'Organismo di Vigilanza;

da un sistema disciplinare, ove sono previste le sanzioni per le violazioni al Decreto, al Modello 231 e al Codice Etico;

dal testo integrale della Legge.

DEFINIZIONI E TERMINI RICORRENTI

Aree Sensibili o a rischio	Le aree di attività aziendale ove è maggiormente presente il rischio di commissione di uno dei reati previsti nel D.Lgs 231/01 e successive integrazioni.
Consulenti	I soggetti che agiscono in nome e/o per conto della Società Italiana Ambiente Ecologia S.r.l. in forza di un contratto, di un mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione, ovvero gestisca contatti per conto o nell'interesse di Società Italiana Ambiente Ecologia S.r.l. con un Pubblico Ufficiale o abbia la gestione di rapporti per conto e nell'interesse di Società Italiana Ambiente Ecologia S.r.l. con enti privati.
Codice Etico	Il codice etico di Società Italiana Ambiente Ecologia S.r.l.
Covered Business Partner	Qualsiasi business partner che svolge attività per conto o nell'interesse della società, o che è probabile che abbia contatti rilevanti con un Pubblico Ufficiale nello svolgimento del suo incarico per la società, ad esempio joint venture, intermediari, consulenti, distributori, agenti, broker.
Dipendenti/Collaboratori	I soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato anche atipico con Società Italiana Ambiente Ecologia S.r.l., ivi compresi i dirigenti e i procuratori.
Decreto Legislativo D.Lgs n. 231/01	Il Decreto Legislativo 8 giungo 2001, n. 231 e successive integrazioni.
Ente pubblico	Soggetto giuridico attraverso cui la Pubblica Amministrazione esplica l'attività amministrativa
Facilitation Payments	Pagamenti non ufficiali effettuati a favore di un Pubblico Ufficiale allo scopo di velocizzare, favorire e in generale facilitare lo svolgimento di un'attività di routine

Extortion Payments	Pagamenti effettuati a Pubblici Ufficiali estorti al personale Società Italiana Ambiente Ecologia S.r.l. mediante violenza o minaccia seria e imminente all'incolumità fisica e alla sicurezza personale e che, pertanto, possono essere effettuati al solo fine di evitare un danno alla persona
Familiare	il coniuge del Pubblico Ufficiale; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e i primi cugini del Pubblico Ufficiale e del suo coniuge; il coniuge di ognuno di tale persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione; il coniuge del privato; nonni, genitori, fratelli e sorelle, figli, nipoti, zii e primi cugini del privato e del suo coniuge; il coniuge di ognuno di tale persone; e ogni altro soggetto che condivide con gli stessi l'abitazione
Intermediario	una persona fisica o società che Società Italiana Ambiente Ecologia S.r.l. si propone di tenere al proprio servizio al fine di: promuovere gli interessi commerciali della società o di una controllata in relazione ad una singola operazione/progetto; agevolare la stipula o l'esecuzione di contratti con soggetti terzi e o mettere in contatto/presentare la società ad una o più altre parti allo scopo di procurare/produrre un affare.
Joint Venture	Contratti finalizzati alla costituzione di consorzi, raggruppamenti temporanei di impresa, associazioni, accordi di collaborazione o altri enti con o senza personalità giuridica, in cui la società detiene un interesse, ad esclusione delle associazioni che operano senza fine di lucro e perseguono finalità solidaristiche o di utilità sociale, che sono disciplinate da apposito strumento normativo
Legge Anti-corruzione	Indica le disposizione anti-corruzione contenute nel Codice Penale italiano e nelle altre leggi nazionali applicabili, ivi incluso il Decreto Legislativo 231/2001

Linee Guida	Le Linee guida Confindustria e delle altre associazioni di categoria di riferimento per la costruzione di modelli di organizzazione, gestione e controllo.
Modello 231	Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs n. 231/01 adottato dalla Società Italiana Ambiente Ecologia S.r.l..
Protocolli di prevenzione 231	Specifico documento nel quale sono individuati principi, regole, procedure atte a indirizzare i comportamenti operativi e organizzativi, l'individuazione di responsabilità e controlli, finalizzati alla prevenzione dei reati.
Pubblico Ufficiale	Chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; chiunque agisca in qualità ufficiale nell'interesse o per conto di una pubblica amministrazione nazionale, regionale o locale, un'agenzia, ufficio o organo dell'unione europea o di una pubblica amministrazione, italiana o straniera, nazionale, regionale o locale, un'impresa di proprietà controllata e partecipata da una pubblica amministrazione italiana o straniera. Ai sensi delle leggi anti-corruzione i rappresentati delle comunità locali sono assimilati ai Pubblici Ufficiali
Organi Sociali	l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione di Società Italiana Ambiente Ecologia S.r.l., ossia i suoi membri.
Organismo di Vigilanza	L'Organismo al quale Società Italiana Ambiente Ecologia S.r.l. ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento, ai sensi dell'art. 6 lett. b del Decreto. Denominato anche per brevità Organismo o OdV .
P.A.	La Pubblica Amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (es. i concessionari di un pubblico servizio) come definiti nel Codice Etico.

Partners	Le controparti contrattuali di Società Italiana Ambiente Ecologia S.r.l., quali ad esempio fornitori, siano essi persone fisiche o giuridiche, con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattuale regolata, destinati a cooperare con la società nell'ambito delle attività svolte e dei servizi erogati.
Protocollo	Metodo per svolgere un'attività o un processo.
Rischio	Probabilità che sia raggiunta la soglia di commissione di un reato/illecito presupposto della responsabilità amministrativa ai sensi del d lgs 231/2001
Reati presupposto	Gli specifici reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs 231/01, anche a seguito di successive modificazioni ed integrazioni.
Risk Management	Governo del processo di gestione dei rischi
Risk Assessment	Identificazione e rilevazione dei rischi
Società Italiana Ambiente Ecologia S.r.l.	Società Italiana Ambiente Ecologia S.r.l. è una azienda che si occupa della lavorazione di accessori in acciaio, ferro e altri metalli, destinati al settore dei mobili in genere, e, effettua, in via non prevalente, la commercializzazione dei suddetti prodotti.
Società	Società Italiana Ambiente Ecologia S.r.l.
Società controllata	ogni società direttamente o indirettamente controllata da Società Italiana Ambiente Ecologia S.r.l..
Stakeholders	Persone fisiche o giuridiche che intrattengono rapporti con l'ente a qualunque titolo.

SEZIONE I

PARTE GENERALE

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Introduzione

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 dal titolo *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*, è stato introdotto nell'ordinamento italiano in seguito al recepimento di una serie di provvedimenti comunitari ed internazionali, adottati per responsabilizzare le persone giuridiche nell'ambito della lotta alla criminalità economica.

Il Decreto 231/2001 (di seguito anche Decreto) introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano, un sistema di responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Il Decreto ha una rilevante portata dal punto di vista innovativo, infatti, introduce nuove responsabilità per gli Enti (tra cui anche le Banche) a fronte dei comportamenti tenuti dal proprio personale, anche in posizione apicale, in alcuni aspetti dell'operatività e della gestione societaria.

Per meglio precisare, quando si parla di personale dell'ente, si intende sia i dipendenti/collaboratori sia i consulenti.

Gli enti a cui si applica il Decreto sono:

- le società di capitali;
- le società di persone;
- le associazioni con personalità giuridica;
- le associazione senza personalità giuridica;
- le fondazioni;
- le società cooperative;
- gli enti pubblici economici;
- gli enti privati concessionari di un servizio pubblico.

E' opinione comune che la norma debba essere indirizzata ad ogni tipo di soggetto collettivo, concentrando l'attenzione sulla natura effettiva dell'ente.

Appare infatti corretto, sostenere che la discriminante della applicabilità non stia nella tipologia dell'ente, ma nell'attività che l'ente stesso concretamente svolge.

In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione (21 luglio 2010, n. 28699) che ha affermato la responsabilità ex d. lgs. 231/2001 delle società a partecipazione pubblica nel momento in cui svolgono attività economiche.

Tra gli episodi di ampliamento del novero dei soggetti destinatari della responsabilità amministrativa degli enti, è importante ricordare un recente e innovativo intervento giurisprudenziale, che ha sostenuto l'applicabilità del Decreto 231, anche alle imprese individuali. (Sentenza 18941 del 2004 e sentenza n. 15657 del 21 Aprile 2011 della Corte di Cassazione).

In pratica, la Suprema Corte, ha ritenuto che l'impresa individuale possa essere assimilata a tutti gli effetti ad una persona giuridica, nella quale si confonde la persona dell'imprenditore come soggetto fisico che esercita una determinata attività, svolta però in termini di organizzazione imprenditoriale.

La continua evoluzione del Decreto ha portato però a modificare la normativa, con un ulteriore intervento della Suprema Corte.

Infatti, la Corte di Cassazione, con Sentenza n. 30085 del maggio 2012, definiva l'inapplicabilità della normativa sulla responsabilità delle persone giuridiche alle imprese individuali in quanto riferita ai soli soggetti collettivi.

Con la sentenza n. 4703 del 7 febbraio 2012, la Cassazione ha infine incluso nel novero dei potenziali destinatari del decreto anche gli studi professionali o comunque quelli costituiti in forma societaria, ritenendo legittima la misura cautelare dell'interdizione dall'esercizio dell'attività per un anno, irrogata ad un ambulatorio odontoiatrico organizzato in forma di s.a.s.

Il Decreto non si applica, invece:

- allo Stato;
- agli enti pubblici territoriali, (Regioni, Province, Comuni);
- agli enti pubblici non economici;
- agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, quali ad esempio i patiti politici e i sindacati.

Gli enti rispondono per la commissione o la tentata commissione di taluni reati, espressamente previsti dal Decreto, da parte dei soggetti ad essi funzionalmente legati.

La non osservanza della disciplina contenuta del Decreto, può comportare per l'ente sanzioni che possono incidere fortemente anche sull'esercizio della sua attività specifica.

La responsabilità amministrativa *para-penale o penale-amministrativa* dell'ente si aggiunge alla responsabilità personale dell'individuo che ha commesso il reato.

Tale responsabilità amministrativa dell'ente, coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo, nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficacia preventiva, tipiche dell'ottica amministrativa, con quelle della massima garanzia, frutto dell'impostazione penalistica.

La normativa, infatti, ha l'obiettivo di censurare, in ambito penale, ma con sanzioni di carattere amministrativo, (quali ad esempio, revoche di autorizzazioni, divieto di operare con la pubblica amministrazione, ecc.) o con sanzioni pecuniarie, alcune fattispecie di reato.

Si tratta di una responsabilità autonoma dell'ente, che risponde anche nell'ipotesi in cui l'autore della condotta criminosa non sia stato identificato o non sia imputabile.

Le sanzioni amministrative a carico dell'ente si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato, termine che ricomincia a decorrere qualora intervenga un atto di interruzione della prescrizione.

2. I reati presupposto

L'ente viene chiamato a rispondere solo in relazione all'accadimento di determinati reati (c.d. reati presupposto) individuati nel Decreto, e nelle successive integrazioni, nonchè dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto stesso, che siano entrate in vigore prima della commissione del fatto.

Presupposto per l'assoggettabilità dell'ente alle sanzioni è la compresenza di due elementi:

- l'accertamento del comportamento doloso da parte della persona fisica, l'autore del reato;
- il nesso tra tale comportamento e un vantaggio per l' ente.

3. Criteri di imputazione della responsabilità dell'ente

Affinchè l'ente possa essere dichiarato responsabile, occorre che il reato commesso sia ad esso ricollegabile sul piano oggettivo e che costituisca espressione della politica aziendale, ovvero quanto meno derivi da una "colpa di organizzazione", intesa come mancata adozione dei controlli necessari per evitare che il reato sia commesso.

La commissione di uno dei reati presupposto costituisce solo una delle condizioni per l'applicazione della disciplina dettata dal Decreto.

Vi sono, infatti, ulteriori condizioni che attengono alle modalità di imputazione all'ente dell'illecito da reato.

A seconda della loro natura tali, condizioni, possono essere suddivise in criteri di imputazione di natura oggettiva e di natura soggettiva.

I criteri di natura oggettiva richiedono che i reati siano stati commessi:

- da parte di un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Quanto al primo punto gli autori del reato, possono essere:

i "soggetti in posizione apicale".

A tal proposito si definiscono soggetti apicali:

a) i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione gestione o di direzione dell' ente, o da una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
b) i soggetti che esercitano anche solo di fatto la gestione e il controllo dell' ente.

E i soggetti sottoposti alla direzione o al controllo da parte dei soggetti apicali, quali "dipendenti/collaboratori" (c.d. soggetti subordinati). (art. 5 comma 1).

Per quanto riguarda i soggetti apicali, si considerano tali:

- gli amministratori;
- i direttori generali;
- i rappresentanti legali a qualsiasi titoli;
- i direttori di una unità operativa;
- i responsabili di aree aziendali.

Tutti i soggetti delegati dagli amministratori ad esercitare attività di gestione o direzione della Società devono essere considerati soggetti apicali.

Per quanto riguarda i soggetti sottoposti alla direzione o al controllo dei soggetti apicali possono essere ricondotti a questa categoria:

- i lavoratori subordinati (art. 2094 c.c.);
- i prestatori di lavoro (art. 2095 c.c.);
- gli agenti;
- tutti i soggetti esterni che, direttamente o indirettamente, collaborano con l'azienda.

Quanto invece al punto previsto dal Decreto, (nell'interesse o a vantaggio dell'ente) per far emergere la responsabilità dell'ente, è necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, sia che l'ente ne abbia tratto un risultato positivo dalla condotta, ma anche nel caso che tale finalità, seppur perseguita, non sia stata raggiunta dall'autore della condotta.

L'azienda, quindi, è responsabile:

- quando coloro che hanno commesso il reato hanno agito per favorire l'azienda stessa, anche se dalla condotta criminosa non hanno ricavato alcun vantaggio personale;
- quando coloro che hanno commesso il reato ne hanno ricevuto vantaggio, a meno che risulti dimostrabile che coloro che hanno agito erano mossi dall'esclusivo interesse personale o di terzi diversi dall'azienda;
- quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.

In ogni caso, l'ente non risponde se viene dimostrato che il reato è stato commesso nell'interesse esclusivo dell'autore del reato stesso o nell'interesse di terzi.

La responsabilità viene accertata con procedimento penale e comporta l'applicazione di sanzioni particolarmente afflittive, che possono giungere fino all'interdizione dell'esercizio dell'attività svolta dall'ente.

I criteri di imputazione di natura soggettiva attengono al profilo della colpevolezza dell'ente.

La responsabilità dell'ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati rispettati standard doverosi di sana gestione e di controllo, attinenti alla sua organizzazione ed allo svolgimento della sua attività.

Le fattispecie di reato alle quali si ricollega la responsabilità amministrativa degli enti sono individuate nella sezione III "Responsabilità amministrativa da reato" del Decreto, dagli artt. 24 al 25.

Il legislatore, con l'introduzione della *responsabilità amministrativa* per le aziende, oltre a constatare l'illegalità, tende a promuovere un ordinato svolgimento dell'attività economica che si attua mediante gli scambi di mercato. Infatti, sulla base degli obblighi comunitari, nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa dell'azienda, *ex* D.Lgs. 231/2001, ha incluso anche la corruzione tra privati.

4. Le sanzioni previste dal decreto

L'art. 11 della legge delega n. 300/2000, prevedeva l'adozione di "sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive" nei confronti delle persone giuridiche.

Le sanzioni previste dal decreto in caso di responsabilità dell'ente sono:

- le sanzioni pecuniarie;
- le sanzioni interdittive;
- le sanzioni accessorie quali:
  - la confisca
  - la pubblicazione della sentenza

Anche se applicate da un giudice penale le sanzioni hanno natura amministrativa.

4.1 Sanzioni pecuniarie (artt. da 10 a 12)

La sanzione è sempre applicata con natura afflittiva e non risarcitoria, essa è diretta a punire l'ente nel cui ambito è stato commesso l'illecito e non a reintegrare un danno patrimoniale subito da terzi.

La sanzione pecuniaria viene applicata per quote, in un numero non inferiore a cento, né superiore a mille.

L'importo di una quota è compreso tra un valore minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,00.

Lo scopo della previsione delle "quote", anziché di sanzioni irrogate tra un minimo ed un massimo, è quello di consentire al Giudice l'applicazione di una sanzione che risulti concretamente afflittiva, perché calibrata sull'effettiva situazione economica e patrimoniale dell'Ente.

Nell'individuare il numero di quote applicabili, il Giudice deve tener conto, della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di illeciti. (art. 11).

4.2 Sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17),

si applicano esclusivamente nei casi previsti dalla legge e alla presenza di almeno una tra le seguenti condizioni:

- l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, il reato è stato agevolato da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione di illeciti.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni e consistono in:

- interdizione, definitiva o temporanea dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La scelta della sanzione interdittiva applicabile è rimessa al Giudice, al quale spetta di individuare quella che offre maggiori garanzie nel prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, al ricorrere di gravi indizi di responsabilità dell'ente.

In alternativa all'applicazione della sanzione interdittiva, il giudice può disporre la nomina di un commissario giudiziale, che prosegue l'attività dell'ente per un periodo pari alla durata della pena interdittiva applicata.

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo o alla metà nel caso in cui il reato sia posto in essere nella forma del tentativo.

Inoltre, il giudice può ricorrere a sanzioni *di fatto*, (sanzioni accessorie) che possono danneggiare l'ente anche irrevocabilmente, sia in termini economici sia in termini di immagine.

4.3 Le sanzioni accessorie (art. 19)

Il Decreto prevede due ulteriori sanzioni:

La confisca, ossia l'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del prodotto del reato, anche per equivalente.

Con la sentenza di condanna il giudice dispone sempre la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al soggetto danneggiato.

Se il recupero materiale del prezzo o del profitto non è possibile, la norma dispone la confisca c.d. "per equivalente", in somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

La pubblicazione della sentenza della condanna (art. 18).

Il giudice può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna una sola volta, a spese dell'ente, in uno o più giornali da lui scelti e mediante affissione all'albo del Comune dove l'ente ha la sede principale.

Lo scopo di tale pena è quello di portare a conoscenza del pubblico la condanna comminata dall'ente.

4.4 Il commissariamento dell'ente

Nel caso che dalla sanzione interdittiva, derivi una interruzione temporanea dell'attività e venga applicata nei confronti di un ente che svolge un pubblico servizio, ovvero un servizio di pubblica necessità, il giudice può disporre il commissariamento dell'ente.

I poteri e i compiti del commissario, devono essere indicati dal giudice nella sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente.

Nell'ambito di dette indicazioni, il commissario dovrà curare l'adozione e l'efficace attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La norma dispone infine, la confisca del profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività. La prosecuzione dell'attività sostituisce una sanzione, perciò l'ente non deve ricavarne un profitto.

5. Altre misure

Il Decreto si occupa poi di disciplinare anche delle misure cautelari.

Per l'applicazione di tali misure è necessario che sussistano gravi indizi di responsabilità per l'ente quali:

- la reiterazione dei reati (art. 20), che accorre quando l'ente, già condannato in via definitiva, almeno una volta per un illecito amministrativo dipendente da reato, ne commetta un altro nei cinque anni successivi;
- la pluralità di illeciti, che ricorre quando l'ente è responsabile di una pluralità di reati commessi con un'unica azione o nell'ambito dello svolgimento della medesima attività;
- l'inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23), disponendo che chi trasgredisce agli obblighi e ai divieti inerenti questo tipo di sanzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

6. Il modello di organizzazione, gestione e controllo, per escludere la responsabilità dell'ente

L'azienda risponde in sede penale se:

- sia stato commesso uno dei reati previsti dal decreto;
- il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'azienda;
- l'azienda non si sia dotata di un modello organizzativo idoneo per la prevenzione dei reati;
- l'azienda si sia dotata di un modello organizzativo idoneo ma lo stesso non è stato efficacemente adottato.

Per quanto riguarda il secondo punto, (il reato è stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'azienda) i termini interesse o vantaggio sono considerati alternativi, di modo che si possa ritenere sussistente la responsabilità dell'ente anche in presenza di uno solo di tali elementi.
Il richiamo all'*interesse* dell'ente ha un'indole soggettiva, riferibile alla sfera volitiva del soggetto che agisce.

L'interesse è suscettibile di una valutazione *ex ante*. Pertanto, nel corso dell'attività investigativa sarà sufficiente accertare che il fatto sia stato commesso per favorire l'ente affinchè questo ne risponda, indipendentemente dal fatto che quell'obiettivo sia stato conseguito.

La sussistenza dell'interesse richiede di valutare se l'azione sia stata compiuta con l'obiettivo di realizzare una futura utilità per l'ente. Deve essere valutato l'elemento soggettivo dell'autore antecedente il compimento della condotta contestata.

Il *vantaggio* ha invece una caratterizzazione oggettiva, ed opera *ex post*. Infatti, il requisito del vantaggio, la cui sussistenza dovrà essere accertata con una valutazione condotta a posteriori, è ancorato al risultato, rilevante prevalentemente sotto il profili patrimoniale, che l'ente ha tratto direttamente o indirettamente, dalla commissione dell'illecito.

Anche in assenza di una fine *pro societate*, la realizzazione di un vantaggio da parte dell'ente, come conseguenza della commissione del reato da parte di un soggetto che lo rappresenti, è in grado di incardinare la responsabilità (salva la verifica dei criteri di imputazione soggettiva).

In altre parole, il termine "vantaggio" può essere interpretato nel senso di profitto, come arricchimento economico, come beneficio patrimoniale che l'ente ottiene dal reato. In particolare con il termine vantaggio si suole considerare anche il rafforzamento della posizione dell'impresa, rispetto alle concorrenti, in conseguenza del reato.

Appare evidente che, in questo contesto, è di tutto rilievo l'aspetto organizzativo dell'ente.

La finalità del modello di organizzazione, gestione e controllo è quella di ridurre, ovvero evitare, comportamenti illeciti sanzionabili in capo all'ente.

In modo particolare, nel caso in cui il reato è commesso da "soggetti apicali", *la colpevolezza è presunta*, a meno che l'ente non sia in grado di dimostrare di:

- aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza di tali modelli, attraverso un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- dimostrare che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato dal soggetto in posizione apicale eludendo fraudolentemente il modello di organizzazione, gestione e controllo;

- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Modello opera quale esimente della responsabilità dell'ente in caso di commissione dei reati.

E' importante sottolineare che il Modello opera quale esimente, solo se idoneo rispetto alla prevenzione dei reati presupposto e solo se efficacemente attuato.

I punti fondamentali per le definizione del Modello sono riconducibili ai seguenti aspetti:

1) Definizione di un codice etico di comportamento, in relazione ai reati di cui al D.Lgs. 231, che preveda la necessità di osservare le leggi e i regolamenti vigenti e di fondare i rapporti con la Pubblica Amministrazione su principi di correttezza e di trasparenza.

   Tale codice di comportamento deve poi essere portato a conoscenza e osservato dall'ente e da tutti coloro che intrattengono rapporti con l'ente stesso (fornitori, appaltatori, collaboratori, dipendenti, etc.);

2) Mappatura delle attività aziendali "sensibili", cioè di quelle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati di cui al D.Lgs. 231, evidenziando, inoltre, le attività strumentali alla commissione dei reati.

   La mappatura dovrà dettagliatamente evidenziare il tipo di reato che può essere commesso, il soggetto o la funzione che può essere coinvolto, il soggetto o la funzione che può compiere l'illecito, la modalità attuata attraverso la quale si può realizzare l'illecito e l'occasione (il "quando") che rende possibile la realizzazione dell'illecito;

3) Analisi delle procedure di controllo eventualmente esistenti e definizione di specifici protocolli di prevenzione che regolamentino, nel modo più stringente ed efficace possibile, le attività pericolose;

4) Analisi, definizione e formalizzazione del Sistema organizzativo;
   Tale sistema dovrà essere adeguatamente aggiornato e formalizzato. Dovrà prevedere una chiara attribuzione delle responsabilità, una chiara definizione delle linee di dipendenza gerarchiche ed una chiara descrizione dei compiti. I sistemi di incentivo dovranno inoltre essere analizzati e costruiti affinché non si configurino incentivi diretti alla commissione di illeciti;

5) Definizione dei requisiti dell'Organismo di Vigilanza;

6) Indicazioni operative relative alle regole di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza e alle attribuzione di compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello.

   Esplicita previsione di misure adeguate a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio;

7) Definizione dei flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;

8) Definizione di un sistema sanzionatorio a carico sia dei soggetti dipendenti che apicali per la violazione degli obblighi procedurali o di controllo derivanti dall'introduzione del Modello;

9) Sensibilizzazione e diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

La comunicazione dei modelli al personale dovrà essere autorevole, efficace, capillare, chiara e dettagliata e dovrà essere ripetuta e rinnovata periodicamente.

Inoltre, si deve espressamente prevedere un programma di formazione, che dovrà essere appropriatamente tarato in funzione dei livelli dei destinatari.

Il programma dovrà esplicitamente riportare il contenuto dei corsi e la loro frequenza.
Nello specifico:

- individuare le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- prevedere le modalità di individuazione e gestione delle risorse finanziarie destinate all'attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- attribuire all'organismo di vigilanza sufficienti poteri d'iniziativa e di controllo;
- prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Per quanto riguarda i soggetti in posizione subordinata, comprendenti dipendenti e collaboratori, il decreto prevede che l'onere della prova spetti al magistrato inquirente.

Nel caso di reato commesso da questi ultimi, l'ente è ritenuto responsabile se la commissione del reato è dipesa dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

Il modello organizzativo è inserito nel più ampio contesto della *governance*.

In generale, nel sistema tradizionale italiano la responsabilità è attribuita al Consiglio di Amministrazione, o quando non presente, all'Assemblea dei Soci, che nomina un *comitato per il controllo interno* che riferisce periodicamente al Consiglio stesso o all'Assemblea, proponendo, quando necessario, eventuali correttivi.

L'art. 6 del Decreto Legislativo 231 stabilisce che l'Ente non risponde del reato commesso nel suo interesse a suo vantaggio, nel caso in cui dimostri di aver "adottato ed efficacemente attuato", prima della commissione del fatto "modelli di organizzazione e di gestione (ulteriormente qualificati come modelli "di controllo" nell'art. 7 del Decreto Legislativo 231) idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

La medesima disposizione normativa prevede, inoltre, affinché sia esclusa la responsabilità dell'ente, l'istituzione di un organo di controllo interno all'ente con il compito di vigilare sul funzionamento, efficacia e l'osservanza dei predetti modelli, nonché di curarne l'aggiornamento.

I modelli di organizzazione gestione e controllo, infine, possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, art. 6 del Decreto Legislativo 231, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

In particolare, ai sensi del Decreto del Ministero dalla Giustizia n. 201 del 26/06/2003, le associazioni rappresentative degli Enti comunicano al Ministero della Giustizia presso la Direzione Generale – Ufficio I – codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche e concrete di settore per l'adozione e attuazione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal Decreto Legislativo 231.

In assenza di osservazioni da parte del Ministero della Giustizia entro trenta giorni dalla comunicazione, il codice di comportamento acquista efficacia.

7. Gli Enti appartenenti al terzo settore

L' ente non profit è sinonimo di ente senza scopo di un lucro soggettivo a favore dei suoi componenti, ma nel tempo la nozione di ente e andata a modificarsi in favore di nuove forme giuridiche.

Il criterio della mancanza del lucro a favore dei componenti dell'ente, è quello riconosciuto per distinguerli da tutti gli altri enti appartenenti al mondo del profitto e si concretizza, a livello statutario, con il divieto di distribuire gli utili e con l'obbligo, in caso di scioglimento, di devolvere il ricavato a soggetti sempre non profit o a fini pubblici.

Ma il fine dell'ente non profit non comporta necessariamente il fatto di essere solo altruistico, anzi, molti enti, vengono costituiti per dare ai propri associati dei benefici, purchè non venga distribuito tra gli associati alcun utile.

Favorire l'autofinanziamento delle organizzazioni senza scopo di lucro è il fine della legislatura speciale anche con l'esercizio di attività economiche. Tuttavia occorre coniugare l'attività imprenditoriale con limiti precisi nei settori operativi per assicurarsi che l'ente non venga meno ai propri fini istituzionali.

Alla luce di quanto riportato circa lo svolgimento di attività di tipo imprenditoriale da parte degli enti del settore non profit, e chiaro che vi siano dei rischi da esposizione a responsabilità amministrativa derivanti dal d. lgs 231/2001.

Si pensi ai valori immobiliari detenuti da alcune fondazioni, o alle associazioni sportive dilettantistiche che possono diventare strumento di frodi fiscali, truffe e malversazioni.

Risulta evidente, quindi, che anche gli operatori del mondo non profit debbano essere ritenuti soggetti a rischio 231, anche considerando in alcuni casi, le importanti conseguenze, anche sociali derivanti dalla commissione di un illecito.

Fin dall'entrata in vigore del d. lgs 231/2001 si è discusso sulla sua applicabilità al terzo settore.

Oggi, anche in considerazione del continuo incremento nel catalogo di nuovi reati, si ritiene che anche gli operatori del mondo non profit debbano essere ritenuti soggetti a rischio 231, considerando, in alcuni casi, anche le conseguenze sociali derivanti dalla commissione di un illecito.

8. Le società estere operanti sul territorio Italiano

Per quel che riguarda le società estere operanti in Italia, anche in assenza di una sede sul territorio nazionale, in entrambi i casi sono sottoposte alle disposizioni del D.lga 231/2001.

In particolare è stato affermato dal G.I.P. presso il tribunale di Milano con ordinanza del 13.06.2007, che nel momento in cui l'Ente estero decide di operare in Italia, deve uniformarsi alle disposizioni previste dall'ordinamento interno, dal momento che, in caso contrario, si verrebbe a verificare l'insorgere di una immunità ingiustificata per le società estere, in contrasto con il principio di territorialità della legge, formata su una forma di auto-esenzione dalla normativa italiana.

9. I Gruppi di Società

Il D.Lgs. 231/2001 si riferisce all'ente considerandolo singolarmente e nulla dispone in relazione ai gruppi di società.

Spetta dunque al soggetto individuare i criteri di responsabilità delle società facenti parte ad un gruppo.

Per semplificare, ai sensi dell'art. 2359 c.c., sono considerate controllate le società di cui:

- un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- un'altra società dispone di voti sufficienti ad esercitare un'influenza dominante in assemblea.

Senza entrare nei meandri degli orientamenti dottrinali è preferibile analizzare le singole fattispecie, valutando l'effettivo vantaggio o interesse della capogruppo, nonché il suo grado di influenza nel determinare la condotta illecita.

Appare chiaro che la nozione di gestione e controllo richiamata dal Decreto (art. 5, comma 1, lett. a) non deve essere identificata solo con il controllo azionario, ma deve estrinsecarsi attraverso l'esercizio effettivo e duraturo di un potere sulle decisioni della società controllata.

L'esistenza di tale potere di fatto può ravvisarsi, a titolo semplificativo, se ricorrono alcune circostanze:

- sovrapposizioni di ruoli apicali tra diverse società del gruppo (es. Amministratore);
- configurazione delle controllate come "divisioni specializzate" dalla capogruppo;
- presenza di patti parasociali relativi alla nomina di organi amministrativi e direttivi.

Al sussistere delle ipotesi sopra menzionate si potrebbe ritenere che la controllante agisca in qualità di *amministratore di fatto* della controllata.

Per quanto riguarda le altre società del gruppo, al fine di godere dell'esonero della responsabilità ex Decreto 231, ogni ente del gruppo deve adottare ed efficacemente attuare un proprio modello organizzativo. Inoltre, sembra pacifico che ogni società debba nominare un proprio organismo di vigilanza, un organismo dell'ente e non di un altro ente (ovvero della controllante).

Per razionalizzare i costi del gruppo si può optare per una composizione collegiale dell'ODV della capogruppo e monocratico per le controllate, facendo leva su una stretta attività di coordinamento tra i diversi organismi.

10. La responsabilità dell'ente e le vicende modificative ed estintive dell'ente

Il Decreto 231 al capo II (*Responsabilità patrimoniale e vicende modificative dell'ente*) disciplina il regime della responsabilità dell'ente nel caso di modifiche quali:

- La trasformazione;
- La fusione;
- La scissione;
- La cessione d'azienda;
- Il conferimento d'azienda.

Le disposizioni in esame mirano ad evitare che, mediante operazioni c.d. straordinarie, l'ente possa eludere quanto previsto in materia di responsabilità amministrativa.

Analizzando le singole ipotesi, il Decreto sancisce la regola che, nel caso di "*trasformazione dell'ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cuila trasformazione ha avuto effetto".*

Nessun dubbio, quindi, che l'ente trasformato resti soggetto, per fatti compiuti anteriormente alla trasformazione, oltre che alle sanzioni pecuniarie e interdittive, anche alla confisca di cui all'art. 19 del Decreto 231.

Nel caso di *fusione* anche *per incorporazione*, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti precedenti alla fusione (art. 29)

Nel caso di *scissione*, invece, il legislatore si è posto come obiettivo quello di evitare che dall'operazione scaturisca una frammentazione della responsabilità e, allo stesso tempo, di garantire che non vi siano difficoltà ad individuare il soggetto cui deve essere comminata la sanzione.

Per quanto riguarda la *scissione parziale*, quando la scissione avviene mediante trasferimento solo di una parte del patrimonio della società scissa, che continua ad esistere, il Decreto prevede, invece, che resti ferma la responsabilità al soggetto scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione.

Gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidamente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per reati anteriori alla scissione.

L'obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

In caso di *cessione* o di *conferimento dell'azienda* nell'ambito della quale è stato commesso il reato, il Decreto stabilisce che, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente. Il cessionario è solidamente obbligato con l'ente cedente al pagamento delle sanzioni pecuniarie che risultino dai libri contabili obbligatori o per gli illeciti amministrativi di cui il cessionario era comunque a conoscenza.

11.Approvazione del Modello

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo dirigente, è rimessa all' Assemblea dei Soci nel caso di Amministratore Unico e al Consiglio di Amministrazione, nel caso sia nominato, la responsabilità di approvare e recepire il Modello mediante apposita delibera, nonché di approvare le eventuali modifiche e aggiornamenti dello stesso.

Di seguito si illustra il Modello di Organizzazione e Controllo adottato dalla Società Italiana Ambiente Ecologia per prevenire la commissione delle tipologie di reato previste dal D. Lgs. 8 Giugno 2001 n. 231.